ART. 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto."

ART. 1

Sostituire il comma 4 con il seguente:

- "4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti seguenti:
- «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis»."

ART. 1

Sostituire il comma 6 con il seguente:

- "6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
- «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

EMENDAMENTO

ART. 1

Sopprimere il comma 10.

ART. 1

Al comma 11, lett. d), sostituire le parole "nei casi di riprese visive" con le seguenti:

"nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive"

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3."

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».

ART. 1

Al comma 22, dopo le parole: "dall'articolo 609-quater" inserire le seguenti: ", escluso il caso previsto dal quarto comma "

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 27, lettera c), capoverso "Art. 616-bis", secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti iscritti all'ordine professionale."

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 28, sostituire le parole: " da duecentocinquanta a trecento quote" con le seguenti:

"da cento a duecento quote".

ART. 1

Sostituire il comma 40 con il seguente:

"40. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 53, 103, 114, 115, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge."